

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA TECNICI TERMOIDRAULICI E  
CONSUMATORI  
PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI  
DI POTENZA TERMICA AL FOCOLARE INFERIORE A 35 KW**

La **Provincia di Chieti**, in persona del Presidente, Sen. Tommaso Coletti, con sede in Chieti, Corso Marrucino n. 97;  
la **Camera di Commercio di Chieti**, in persona del Presidente, Cav. Lav. Dino Di Vincenzo, con sede in Chieti, Largo G.B. Vico, n. 3;  
il **Comune di Chieti**, in persona del Sindaco, Dott. Francesco Ricci, con sede in Chieti, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1;

**con**

la **O.P.S. S.p.A.**, in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Giovanni Di Martino, con sede in Chieti, Via P. U. Frasca, sn;

**con**

**le Associazioni a difesa dei consumatori:**

**Federconsumatori Abruzzo**, in persona del Presidente, Sig. Franco Leone, con sede in Pescara, Piazza Garibaldi n. 1;

**Arco Abruzzo**, in persona del Presidente, Sig. Franco Venni, con sede in Pescara, Corso Vittorio Emanuele II n. 163;

**Codacons**, in persona del Segretario Prov.le, Avv. Vittorio Ruggeri, con sede in Francavilla al Mare, Palazzo Mumi, Piazza della Rinascita;


**Adiconsum**, in persona del Responsabile Prov.le, Sig. Dante Di Francescantonio, con sede in Chieti, Via De Lollis n. 10;

**Frentania Consumatori**, in persona del Presidente, Avv. Paolo Sisti, con sede in Lanciano, Via del Mare n. 87;

**nonché**

le Associazioni di rappresentanza dell'artigianato, le associazioni di installatori e manutentori di impianti termici e le ditte individuali di installazione e manutenzione:

**C.N.A. – Unione Installazione Impianti**, in persona del Presidente, Sig. Franco Muffo, con sede in Pescara, Via Cetto Ceglia, n. 8;



**U.P.A.**, in persona del Presidente Sig. Antonio Altieri, con sede in Vasto, Via Santa Caterina da Siena, n. 34;

**CO.A.TE.C.**, in persona del Presidente Sig. Marco Di Matteo, con sede in Pescara, Via Regina Elena n. 43;

**CASARTIGIANI**, in persona del Presidente Sezione Termoidraulici Sig. Raffaele La Morgia, con sede in Lanciano, Via Cesare Battisti n. 6;

**CONFARTIGIANATO**, in persona del Presidente Impianti Sig. Omero D'Orazio, con sede in Chieti Via Gran Sasso n. 2;

esaminata la disponibilità delle parti ad evitare casi di conflittualità che si instaurano fra consumatori e operatori sulle manutenzioni suddette;

constatata la necessità di garanzie reciproche di correttezza nel rapporto fra imprenditore artigiano e consumatore per la manutenzione, l'esecuzione ed i controlli degli impianti termici individuali con potenza inferiore ai 35Kw;

## CONVENGONO

1. di approvare un "**Codice di comportamento**" che individui diritti e doveri degli operatori e dei consumatori;
2. di fare riferimento al Servizio di Conciliazione, esistente presso la Camera di Commercio di Chieti, per dirimere a livello amichevole le eventuali controversie.


## CODICE DI COMPORTAMENTO

### Art. 1 - Modulistica

L'installatore di impianti termici si impegna ad utilizzare nei rapporti con la clientela, per la manutenzione programmata di impianti termici con potenza inferiore ai 35 kW, il modello di "Contratto biennale Tipo" concordato e redatto in forma chiaramente leggibile.

Il contenuto del contratto biennale tipo è inderogabile. Tuttavia, le parti potranno integrarlo con clausole aggiuntive purché le stesse non derogino in tutto o in parte al contratto tipo o a sue singole clausole tipo.

Le clausole aggiuntive dovranno avere forma scritta e dovranno essere singolarmente contrattate e sottoscritte per espresso.



## **Art.2 - Qualificazione dell'impresa**

L'Impresa deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per l'espletamento delle prestazioni indicate nel Contratto Tipo concordato ed in particolare per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) ed e) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;

## **Art.3 - Durata del Contratto Tipo**

Il Contratto Tipo allegato al presente "Codice di Comportamento" decorre dalla data della relativa sottoscrizione ed ha validità di 24 mesi.

## **Art.4 - Descrizione del servizio**

L'Impresa eseguirà le operazioni di manutenzione, indicate negli art. 4 e 5 di cui al Contratto Tipo allegato al presente "Codice di Comportamento", secondo le norme di buona tecnica e comunque a regola d'arte. L'impresa si impegna a garantire l'esecuzione dei servizi in proprio senza ricorso al subappalto.

## **Art.5 - Recesso**

Il Responsabile dell'impianto può in ogni tempo recedere unilateralmente dal contratto con le modalità previste dall'art. 10 del Contratto Tipo allegato.

L'impresa può anch'essa recedere dal contratto nei casi previsti dall'art. 10 del Contratto Tipo allegato.

## **Art.6 - Controversie**


Le eventuali controversie saranno demandate per la soluzione al Servizio di Conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Chieti secondo la procedura ivi stabilita, fatta salva ed impregiudicata la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il Foro di residenza o domicilio del consumatore.

## **Art.7 - Marchio**

La modulistica di cui all'art. 1 può essere personalizzata dalle imprese installatrici di impianti aderenti al presente protocollo di intesa, apponendo i propri segni distintivi. Sulla stessa modulistica le imprese dovranno, altresì, riprodurre il "Marchio di Garanzia a Tutela del Consumatore Camera di Commercio di Chieti" registrato dalla Camera di Commercio di Chieti per i contratti tipo, secondo le modalità stabilite nel "Regolamento d'Uso" che viene allegato quale parte integrante al presente protocollo.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'utilizzo del marchio saranno sottoposte ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore, in conformità alle previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale di Chieti, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro unico deciderà in via rituale secondo equità.

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua



determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda iniziare il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente.

#### **Art.8 - Gestione del protocollo**

La gestione del presente protocollo viene affidata alla Camera di Commercio di Chieti.

#### **Art.9 - Modalità di adesione al Protocollo d'intesa**

Tutte le imprese installatrici e/o manutentrici di impianti termici operanti in provincia di Chieti, nel rispetto delle regole individuate nel presente protocollo, possono aderirvi richiedendo l'utilizzo del marchio di cui all'art. 7.

*Condicio sine qua non* per l'adesione al Protocollo è che l'impresa interessata certifichi alla O.P.S. S.p.A., società incaricata del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici ubicati nel territorio del Comune e della provincia di Chieti ai sensi del D. Lgs. 192/05 e s.m.i., la propria posizione in ordine agli obblighi ed agli adempimenti richiesti dalle leggi vigenti per l'esercizio dell'attività di installazione e manutenzione di impianti termici.

La richiesta dovrà essere presentata alla Camera di Commercio di Chieti, anche tramite le Organizzazioni firmatarie, che provvederà ad inviare la documentazione necessaria all'adesione.

La richiesta di adesione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da apposita dichiarazione rilasciata dalla O.P.S. S.p.A., attestante che l'impresa richiedente è abilitata, ai sensi di legge, all'esercizio dell'attività di installazione e manutenzione degli impianti termici e che è in possesso di copertura assicurativa.

L'adesione impegna gli operatori al rispetto delle regole previste nel presente Protocollo nonché all'utilizzo del modello contrattuale allegato.

#### **Art.10 - Elenco imprese aderenti**

La Camera di Commercio di Chieti tiene un elenco aggiornato delle imprese che hanno aderito al protocollo d'intesa e ne rende pubblico il suo contenuto.


#### **Art.11 -Cancellazione**

La cancellazione delle imprese dall'elenco può avvenire:

- su richiesta delle stesse imprese indirizzata alla Camera di Commercio di Chieti;
- per iniziativa della Camera di Commercio di Chieti, anche su segnalazione delle Associazione firmatarie, qualora venga accertato che l'impresa non rispetti adeguatamente le regole individuate nel presente Protocollo di intesa. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento, sarà sentito l'installatore/manutentore interessato e verrà acquisito il parere delle Organizzazioni firmatarie del presente Protocollo.

La cancellazione è disposta dalla Camera di Commercio di Chieti, con provvedimento a firma del Dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'audizione dell'interessato.

#### **Art.12 - Tutela dei dati personali**



Le imprese aderenti al Protocollo d'intesa acconsentono, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, alla divulgazione dei loro dati personali da parte della Camera di Commercio di Chieti attraverso i differenti canali d'informazione e per le finalità di cui all'art. 10 del presente Codice di Comportamento. Gli interessati possono accedere ai propri dati, chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si precisa che Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Chieti, Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area III – Regolazione del Mercato.

Chieti, li 14 LUG. 2009

Letto, confermato e sottoscritto.

**Provincia di Chieti**

Il Presidente

(Sen. Tommaso Coletti)



**Comune di Chieti**


Il Sindaco

(Dott. Francesco Ricci)

**Camera di Commercio I.A.A. di Chieti**

Il Presidente

(Cav. Lav. Dino Di Vincenzo)



**O.P.S. S.p.A.**, (Dott. Giovanni Di Martino)

**Federconsumatori Abruzzo**, (Sig. Franco Leone)

**Arco Abruzzo**, (Sig. Franco Venni)

**Codacons**, (Avv. Vittorio Ruggeri)

**Adiconsum**, (Sig. Dante Di Francescantonio)

**Frentania Consumatori**, (Avv. Paolo Sisti)



**C.N.A.- Unione Installazione Impianti** (Sig. Franco Muffo)

**A.P.A.I.A.**, associata **U.P.A.** (Sig. Antonio Altieri)

**CO.A.TE.C.**, (Sig. Marco Di Matteo)

**CASARTIGIANI**, (Sig. Raffaele La Morgia)

**CONFARTIGIANATO**, (Sig. Omero D'Orazio)



**CONTRATTO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI  
IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE CON POTENZA INFERIORE AI 35 kW**

**CONTRATTO N. ....**

**ART. 1 - OGGETTO**

Tra la ditta ..... con sede in  
..... Via ..... n..... tel .....  
che verrà di seguito denominata "Impresa" e il "Cliente", di seguito nominato  
Responsabile dell'Impianto, Sig..... domiciliato in  
..... Via.....  
n..... tel..... si stipula il seguente contratto, di validità biennale  
avente ad oggetto la manutenzione programmata e l'assistenza dell'impianto  
individuale così come definito al successivo art. 2, [Marca]  
..... [Matr.] ..... [Potenza].....kW  
alimentato a ..... ubicato nell'immobile sito in .....  
Via..... n.... piano..... interno.....

**ART. 2 - DEFINIZIONE DELL'IMPIANTO**

Per impianto termico individuale si intende un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli usi igienico-sanitari, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzo del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.


**ART. 3 - QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA**

L'Impresa dichiara di essere abilitata alle attività di cui al presente contratto in quanto in possesso dei requisiti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, art. 1, comma 2, lettere "c" ed "e".

I dipendenti che saranno eventualmente inviati a fare le verifiche degli impianti, oltre ad essere professionalmente in grado di svolgere il compito loro assegnato, saranno dotati di tesserino di riconoscimento.

**ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

L'Impresa si impegna ad eseguire le operazioni di controllo e manutenzione ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. come esplicitate nell'Allegato Tecnico al presente contratto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.



Inoltre l'Impresa è tenuta all'adempimento di quanto necessario per la certificazione dell'impianto termico nel rispetto delle procedure regolamentate dalla Provincia di Chieti.

L'impresa è tenuta ad eseguire direttamente e con personale proprio i servizi oggetto del presente contratto e non potrà in alcun modo far ricorso al sub-appalto. Ogni intervento, anche di assistenza, conseguente o connesso alle attività relative alla manutenzione programmata di cui al presente articolo, sarà ricompreso nel corrispettivo di cui all'art. 11, senza ulteriori oneri.

#### **ART. 5 – EFFETTUAZIONE DELLA VISITA ANNUALE**

Data e orario dell'intervento di manutenzione programmata, saranno comunicati dall'Impresa al Cliente con un preavviso di almeno 7 giorni.

Entrambe le parti possono concordare una diversa data purché ciò avvenga nei due giorni lavorativi antecedenti quello stabilito per l'intervento.

In ogni caso l'Impresa dovrà effettuare l'intervento entro l'anno solare di riferimento.

#### **ART. 6 – ASSISTENZA AL DI FUORI DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA IN CORSO DI CONTRATTO**

L'impresa, su richiesta del cliente, per eventuali interventi di assistenza al di fuori della manutenzione programmata in corso di contratto, potrà addebitare al cliente il diritto di chiamata e la manodopera necessaria, valutate secondo i prezzi di cui alle tariffe massime consigliate (allegato A), nonché il costo di eventuali pezzi di ricambio desunti dai listini in vigore al momento dell'intervento.

Le predette tariffe massime consigliate di cui all'allegato A si intendono automaticamente variate in relazione all'indice ISTAT relativo al costo della vita dalla data del 1° gennaio di ogni anno.



#### **ART. 7 – TEMPO DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA A RICHIESTA DEL CLIENTE**

L'impresa, su richiesta del cliente, per eventuali interventi di assistenza diversi dalla manutenzione programmata, la cui tempistica è disciplinata all'art. 5 del presente contratto, interverrà nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 36 ore lavorative.

#### **ART. 8 – DECORRENZA E DURATA**

Il presente contratto decorre dalla data della firma ed ha validità 24 mesi.

Il contratto, alla scadenza biennale, si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo, salvo che una delle parti comunichi disdetta con raccomandata A/R. con un preavviso di almeno 60 giorni.



### **ART. 9 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Nel caso di inadempienza degli accordi contrattuali, ivi incluso mancato intervento a seguito di richiesta in tal senso da parte del Cliente, il contratto si intende automaticamente risolto a mezzo dichiarazione comunicata tramite raccomandata A.R.. L'Impresa è tenuta al risarcimento degli eventuali danni cagionati.

### **ART. 10 – CASI DI RECESSO**

Fatto salvo quanto prescritto dall'art. 48 del Codice del Consumo, il Responsabile dell'impianto può in ogni tempo recedere unilateralmente dal presente contratto con comunicazione scritta tramite raccomandata AR indirizzata al titolare/legale rappresentante dell'Impresa .....con sede in .....Via.....n.....CAP..... . In tal caso, l'Impresa mantiene il diritto al pagamento delle prestazioni effettuate.

L'Impresa può recedere dal contratto, con comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R, nei seguenti casi:

1. impianto che presenta anomalie tali da compromettere la sicurezza degli utilizzatori e non ricondotto a norma dal Responsabile dell'impianto, secondo quanto prescritto dall'operatore dell'Impresa nell'Allegato G - Sezione Prescrizioni;
2. Cliente che non provvede a sostituire il generatore di calore per i motivi di cui al punto 10 dell'Allegato L del D. Lgs. 192/05 e s.m.i. così come rilevabili nell'Allegato G - Sezione Prescrizioni, redatto dall'operatore dell'Impresa. In questo caso il Responsabile dell'impianto dovrà corrispondere all'Impresa il costo delle operazioni comunque effettuate.

### **ART. 11 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo per le prestazioni di cui all'art. 4 non può essere superiore alla tariffa massima consigliata indicata nell'Allegato A: ciò premesso, il predetto corrispettivo è convenuto in euro 130,00 (IVA inclusa).

Detta somma sarà versata dal Cliente all'impresa a fronte di rilascio di ricevuta fiscale o fattura, in due rate di € 65,00 cadauna (IVA inclusa) in concomitanza di ogni manutenzione annuale.

Dal corrispettivo è esclusa la quota di certificazione stabilita dall'Ente Locale che rimane a carico del Cliente che provvederà al relativo versamento in favore dell'Impresa in occasione dell'intervento di manutenzione finalizzato alla certificazione dell'impianto secondo quanto prescritto nell'Allegato Tecnico al presente contratto.

All'atto del rinnovo, il corrispettivo si intende automaticamente variato in relazione all'indice ISTAT relativo al costo della vita dalla data del 1° gennaio di ogni anno.

Il costo del servizio è comprensivo della copertura assicurativa per danni a cose e persone che eventualmente dovessero verificarsi nel corso o a seguito delle

prestazioni erogate e fatti salvi i casi imputabili alle condizioni di degrado dell'impianto.

**ART. 12 - ESCLUSIONE**

Ogni altro intervento, anche relativo alla sicurezza ai sensi della Legge 3 agosto 2007, n, 123, non previsto dal presente contratto, dovrà essere oggetto di specifica pattuizione ed accettazione scritte tra le parti.

**ART. 13 - CONTROVERSIE**

In caso di controversia fra le parti si conviene di ricorrere in prima istanza al Servizio di Conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Chieti, fatta salva ed impregiudicata la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il Foro di residenza del consumatore.

Qualora la controversia inerisse il corrispettivo pattuito si farà riferimento ai listini depositati presso la Camera di Commercio di Chieti.

**ART. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti dal responsabile dell'impianto verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto e per tutta la durata dello stesso. L'interessato, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, può accedere ai propri dati, chiedendone l'aggiornamento, la rettificazione e la cancellazione.

Chieti, li \_\_\_\_\_

Firma del Responsabile dell'impianto \_\_\_\_\_

Timbro e Firma dell'Impresa \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approva espressamente l'art. 10 – CASI DI RECESSO

Firma del Responsabile dell'impianto \_\_\_\_\_

## ALLEGATO TECNICO

Il presente Allegato Tecnico è finalizzato alla esatta individuazione delle attività del manutentore di cui all'art. 4 del Contratto Tipo allegato al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra le associazioni di categoria dei tecnici termoidraulici e dei consumatori di concerto con la Camera di Commercio di Chieti e la Provincia di Chieti.

Dette attività, prescritte dalla legislazione vigente per garantire la certificazione degli impianti di potenza inferiore a 35 kW nel rispetto di un corretto esercizio e di una corretta manutenzione degli impianti stessi, si estrinsecano in:

- a) compilazione dell'allegato G al D. Lgs. 311/06
- b) apposizione del bollino di certificazione;
- c) trasmissione per via informatica alla O.P.S. S.p.A. delle certificazioni, mediante il SW "SO.GE.MA.I.T." fornito gratuitamente a tutte le ditte di manutenzione dalla stessa O.P.S. S.p.A.

Nella tabella seguente sono riportati i controlli che la Ditta di manutenzione è tenuta ad eseguire in sede di manutenzione e/o certificazione dell'impianto, avendone definito per ciascuno di essi la Periodicità, il Tipo e gli eventuali interventi di ripristino che si intendono ricompresi nell'ambito delle attività di cui al Contratto Tipo.

Rif. All. G	Oggetto del Controllo-Attività	Periodicità del Controllo -Attività	Tipo di Controllo-Attività	Ripristino anomalia	Intervento di adeguamento-attività
Lettera A	Compilazione Allegato G	Annuale	Operativo		
Lettera B	Verifica della presenza della Dichiarazione di conformità	Una Tantum	Visivo	NO	Nessuno <sup>(1)</sup>
Lettera B	Verifica della presenza del libretto di impianto	Annuale	Visivo	SI	Compilazione Libretto
Lettera B	Aggiornamento libretto impianto	Annuale	Visivo		Aggiornamento Scheda n° 8 Libretto
Lettera B	Verifica della presenza del libretto d'uso e manutenzione	Annuale	Visivo	SI <sup>(2)</sup>	Consegna Libretto
Lettera C	Verifica della idoneità del locale di installazione	Una Tantum	Visivo/Analitico	NO	Nessuno
Lettera C	Verifica dimensionale delle aperture di ventilazione	Una Tantum	Visivo/Analitico	NO	Nessuno
Lettera C	Verifica dello stato delle aperture di ventilazione	Annuale	Visivo	SI	Pulizia - Eliminazione Ostruzioni
Lettera D	Verifica della geometria dei canali da fumo sulla base delle istruzioni del costruttore del generatore di calore e/o delle norme vigenti	Una Tantum	Visivo/Analitico	NO	Nessuno
Lettera D	Verifica dello stato dei canali da fumo	Annuale	Visivo	NO	Nessuno
Lettera E	Definizione delle modalità di scarico dell'apparecchio	Una Tantum	Visivo		Nessuno
Lettera E	Controllo del corretto posizionamento dei canali da fumo/condotti di scarico ai fini di escludere eventuali riflussi/perdite dei gas combusti	Annuale	Visivo	SI	Solo ripristino innesti
Lettera F	Controllo dello scambiatore di calore e della rampa gas	Annuale	Operativo/Strumentale	SI	Pulizia

Lettera F	Controllo dello stato del dispositivo rompitraggio/antivento	Annuale	Visivo	NO	Nessuno
Lettera F	Controllo di eventuali perdite dai raccordi	Annuale	Visivo	SI	Solo per componenti soggetti a normale usura <sup>(3)</sup>
Lettera F	Controllo dello scarico della valvola di sicurezza	Annuale	Visivo	SI	Solo per componenti soggetti a normale usura <sup>(3)</sup>
Lettera F	Controllo di organi soggetti a sollecitazioni termiche	Annuale	Visivo	SI	Solo per componenti soggetti a normale usura <sup>(3)</sup>
Lettera F	Controllo dell'efficienza dei dispositivi di comando e regolazione	Annuale	Operativo	SI	Solo per componenti soggetti a normale usura <sup>(3)</sup>
Lettera F	Controllo dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza	Annuale	Operativo	NO	Nessuno
Lettera F	Controllo dell'efficienza di accensione/spengimento	Annuale	Operativo	NO	Nessuno
Rif. All. G	<b>Oggetto del Controllo/Attività</b>	<b>Periodicità del Controllo/Attività</b>	<b>Tipo di Controllo/Attività</b>	<b>Ripristino anomalia</b>	<b>Intervento di adeguamento/attività</b>
Lettera F	Controllo del circuito aria (condotto aspirazione se presente, filtri, ventola)	Annuale	Operativo	SI	Solo Pulizia
Lettera F	Verifica del carico del vaso di espansione	Annuale	Operativo	SI	Solo Ripristino
Lettera G	Controllo dell'impianto gas	Periodico	Operativo/Strumentale	SI	Solo impianto interno all'unità immobiliare
Lettera G	Verifica dello stato delle coibentazioni del generatore e dell'impianto lato acqua	Annuale	Visivo	NO	Nessuno
Lettera G	Verifica dell'efficienza evacuazione fumi	Annuale	Operativo/Strumentale	SI	Misura tiraggio
Lettera H	Analisi di combustione	Biennale	Operativo/Strumentale	SI	Taratura combustione
	Dichiarazione con assunzione di Responsabilità	Annuale	Amministrativa		Dichiarazione sicurezza impianto
<b>Adempimenti Amministrativi</b>					
	Certificazione	Biennale	Amministrativa		Apposizione Bollino
	Implementazione Certificazione	Biennale	Amministrativa		Inserimento dati su PC
	Trasmissione Certificazione	Biennale	Amministrativa		Invio dati via mail

(1) La dichiarazione di conformità dovrà essere redatta nel caso in cui la ditta manuttrice sia la medesima che ha installato l'impianto.

(2) Ove Possibile, anche in copia

(3) Per componenti soggetti a normale usura si intendono: guarnizioni, O-Ring, pile di alimentazione, minuteria varia.

Per maggior chiarezza, si precisano le seguenti definizioni:

### Periodicità del controllo - attività

#### **Una Tantum**

Si intende come tale un controllo che deve essere eseguito **una sola volta sull'impianto**. Qualora tale controllo sia positivo, una sua variazione può essere determinata solo dalla sostituzione del generatore di calore.

Nel caso in cui il controllo in oggetto sia negativo, il manutentore dovrà indicare ed eventualmente effettuare le operazioni di ripristino, in modo da restituire un valore positivo a quel controllo negli anni a venire. Tale valore rimarrà quindi positivo indefinitamente nel tempo a meno della sostituzione del generatore di calore.

### **Periodico**

Si intende come tale un controllo, la cui effettiva esecuzione è demandata all'esperienza del tecnico manutentore al quale, sulla scorta delle proprie conoscenze e delle caratteristiche dell'impianto, è demandato il compito di stabilire quando un certo controllo deve essere eseguito per garantire la necessaria sicurezza ed efficienza dell'impianto.

### **Annuale**

Da effettuarsi almeno una volta l'anno ovvero nei tempi stabiliti dalla ditta installatrice o previsti dal costruttore del generatore di calore. In questo caso, il controllo in oggetto dovrà comunque essere effettuato con cadenza biennale ai fini del controllo di efficienza energetica dell'impianto e della sua successiva certificazione.

## **Tipo di controllo/attività**

### **Visivo**

Si intende come tale un controllo la cui esecuzione non richiede alcuno strumento ma semplicemente l'osservazione dello stato di fatto da parte del tecnico manutentore.

### **Analitico**

Si intende come tale un controllo la cui esecuzione richiede l'esecuzione di calcoli sulla base di indicazioni tecnico/normative.

### **Operativo**


Si intende come tale un controllo la cui esecuzione richiede l'utilizzo di strumenti ed attrezzature idonee da parte del tecnico manutentore. L'intervento del tecnico, in questo caso, è dettato da proprie valutazioni sullo stato del dispositivo/sistema oggetto di controllo. **Sono esclusi i controlli di cui al punto successivo** rubricato "Accertamento Strumentale".

### **Strumentale**

Si intende come tale un controllo la cui esecuzione richiede l'utilizzo di strumenti ed attrezzature complesse quali analizzatore di combustione o rilevatore di fughe di gas. Resta inteso che la Ditta di manutenzione si impegna a provvedere alla taratura di tali strumenti secondo quanto previsto dalla corrispettiva Casa costruttrice.

### **Amministrativa**

Si intende come tale l'attività di redazione, implementazione e trascrizione di dati sull'Allegato G ovvero su Personal computer



### **Ripristino anomalia**

In tabella sono riportati tutte le situazioni per le quali il tecnico si impegna ad eliminare la carenza rilevata, secondo le modalità riportate nella colonna "*Intervento di adeguamento*", senza alcun costo aggiuntivo per l'utente.

### **Intervento di adeguamento**

In tabella sono precisate le specifiche di intervento per il ripristino delle anomalie rilevate che si devono ritenere ricomprese nel c.d. "*pacchetto minimo*".

### **Adempimenti Amministrativi**

L'**Impresa**, in nome e per conto del **Cliente** che verrà sgravato di ogni responsabilità al riguardo, si assume l'obbligo di provvedere alla certificazione dell'impianto e di trasmettere all'Ente preposto ai controlli degli impianti termici il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (Allegato G comprensivo di analisi di combustione) secondo le modalità dall'Ente stesso stabilite.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Si ribadisce che la compilazione del Rapporto di controllo tecnico comporta l'analisi dello stato di fatto dell'impianto, per cui l'allegato G, deve essere compilato anche in situazioni di palese non conformità dell'impianto alle norme. In questo caso, il tecnico manutentore, una volta accertate carenze tali da compromettere la sicurezza di funzionamento dell'impianto, deve mettere fuori servizio l'apparecchio, informando l'utente in merito alle anomalie rilevate e diffidandolo dall'utilizzo dell'impianto, indicando altresì, in maniera puntuale ed esaustiva, tutti gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza nell'apposita sezione **Prescrizioni** dell'Allegato G.

Allo stesso modo, qualora le carenze riscontrate non siano state eliminate ma non compromettano le prestazioni dell'impianto né, tantomeno, la sicurezza dei suoi utilizzatori, il tecnico, nell'informare l'utente, deve riportare nello sezione **Raccomandazioni** dell'Allegato G, tutti gli interventi necessari.

Nella sezione **Osservazioni** dell'Allegato G infine, devono essere riportate tutte le annotazioni relative agli interventi di ripristino effettuati al fine di assegnare carattere di positività a ciascun controllo.

## ALLEGATO A

Tariffe massime consigliate sul territorio della provincia di Chieti (IVA compresa)  
anni 2008 - 2009

- 1) Contratto biennale - corrispettivo per le prestazioni di cui all'art. 4 del contratto tipo (€ 130,00)
- 2) Diritto di chiamata, per chiamate al di fuori del contratto biennale di cui all'art. 6 del contratto tipo (€ 20,00)
- 3) Mano d'opera oraria per lavori richiesti dall'utente nel corso dell'intervento di cui all'art. 6 del contratto tipo (€ 27,00)



**REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO  
MARCHIO DI GARANZIA A TUTELA DEL CONSUMATORE  
CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI**

Premesso che la Legge n. 580/93 ed il Decreto Legislativo n. 112/98 affidano alle Camere di Commercio specifiche attribuzioni finalizzate a garantire la buona fede e la trasparenza del mercato, mediante la tutela della concorrenza leale, la promozione di regole certe ed eque, lo sviluppo di pratiche contrattuali coerenti con tali regole e la promozione di strumenti di giustizia alternativa, a vantaggio degli operatori economici, dei consumatori e dell'intera economia;

che la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Chieti, al fine di prevenire conflitti tra le parti e di indirizzare le eventuali controversie attraverso il ricorso allo sportello di conciliazione, intende promuovere il controllo sulla iniquità dei rapporti negoziali tra professionisti e consumatori e la predisposizione dei codici di comportamento (contratti tipo) per le imprese operanti in provincia di Chieti nei vari settori economici;

che la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Chieti intende concedere in uso non esclusivo un marchio collettivo di garanzia ai professionisti che utilizzino, nei loro rapporti con i consumatori, contratti privi di clausole inique e rispondenti ai requisiti di correttezza, trasparenza ed equità ed alle imprese che si impegnano a rispettare le regole contenute nei codici di comportamento, al fine di rendere visibile tale adesione;

Viene redatto il presente regolamento con il quale si regola l'uso del marchio collettivo di garanzia di cui alle premesse.

**Art. 1**

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Chieti (in seguito CCIAA di Chieti) è titolare esclusiva del marchio collettivo di garanzia "MARCHIO DI GARANZIA A TUTELA DEL CONSUMATORE CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI".

**Art. 2**

Il "MARCHIO DI GARANZIA A TUTELA DEL CONSUMATORE CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI" è costituito da una figura geometrica verticale: la geometria conferisce solidità al marchio e la verticalità trasmette positività all'insieme. Consiste nella rappresentazione grafica della forma stilizzata della parte sinistra del logo della CCIAA di Chieti, attraverso la costruzione di tre figure umane



indicanti al centro il consumatore, protagonista del messaggio, ed ai lati la Commissione che avvolge e protegge. In basso è collocata la parte destra del logo istituzionale della CCIAA di Chieti. Il marchio di garanzia a tutela del consumatore è stato realizzato con gli stessi colori del logo istituzionale: Pantone Warm Grey 9C 70%, Pantone Warm Grey 9C, Pantone 1807.

Nel caso di utilizzo del logo in bianco e nero i riferimenti cromatici della scala di grigi sono nero 30%, nero 60%, nero 100%.

Nel caso di utilizzo del logo in negativo i riferimenti cromatici della scala di grigi sono nero 30%, nero 60%, nero 100%, bianco.

Il marchio dovrà sempre essere proposto nei colori istituzionali e dove ciò non sia possibile in bianco e nero. Lo stesso dovrà essere posizionato nella parte superiore degli stampati nella dimensione minima di 2,5 cm x 3,5 cm.

### **Art. 3**

La CCIAA di Chieti concede, previa richiesta, in uso non esclusivo, il marchio di cui all'art. 2 ai professionisti che utilizzino, nei loro rapporti con i consumatori, contratti privi di clausole inique ed alle imprese si impegnino a rispettare il codice di comportamento promosso dalla CCIAA di Chieti per il settore economico in cui operano.

Al momento della presentazione della domanda il professionista deve essere regolarmente iscritto al rispettivo albo professionale mentre l'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Chieti per attività attinenti il settore economico al quale è indirizzato il codice;
- non essere dichiarata fallita né sottoposta ad altre procedure concorsuali;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale a favore della CCIAA di Chieti.

L'uso del marchio potrà essere consentito anche per più unità locali della stessa impresa operanti nel settore economico di cui al codice di comportamento.

### **Art. 4**

I professionisti e le imprese che intendono richiedere la concessione in uso del marchio dovranno presentare specifica domanda alla CCIAA di Chieti, secondo le modalità specificate dalla CCIAA stessa.

### **Art. 5**

La CCIAA di Chieti, con i propri funzionari, può effettuare i controlli necessari per accertare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli interessati nelle domande di concessione d'uso del marchio.

#### **Art. 6**

La CCIAA di Chieti è tenuta a comunicare il provvedimento, adeguatamente motivato, di accoglimento o di diniego della domanda di concessione d'uso del marchio, entro novanta giorni dalla sua presentazione.

I professionisti e le imprese concessionarie dell'uso del marchio sono iscritte in un apposito elenco tenuto dalla CCIAA di Chieti.

L'ottenimento della concessione all'uso del marchio comporta l'autorizzazione del professionista e dell'impresa all'inserimento del proprio nominativo nell'elenco di cui sopra.

L'elenco è pubblico ed è consultabile presso la CCIAA di Chieti, anche tramite il suo sito Internet.

#### **Art. 7**

La perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 3 comporterà l'immediata decadenza dall'uso del marchio.

#### **Art. 8**

La CCIAA di Chieti deve dare comunicazione al professionista e all'impresa della perdita del diritto all'uso del marchio, entro 15 giorni dall'adozione del relativo provvedimento, a mezzo raccomandata a.r. e procedere alla cancellazione del nominativo del professionista e dell'impresa dall'elenco di cui all'art. 6.

#### **Art. 9**

I professionisti e le imprese concessionari devono sottoscrivere, per formale accettazione, senza riserve o limitazioni, ogni clausola del presente regolamento.

#### **Art. 10**

I professionisti e le imprese concessionari potranno usare il marchio secondo le norme stabilite dal presente regolamento, esponendolo nei locali indicati nella domanda, con facoltà di riprodurlo anche su:

- carta da lettere e relative buste;
- biglietti da visita;
- carta da imballaggi e nastro adesivo;
- cataloghi, depliant, nella pubblicità televisiva, radiofonica, cinematografica;
- pubblicità redazionale e tabellare a mezzo stampa;
- targhe e insegne;
- in fiere ed esposizioni sia in Italia che all'estero.

#### **Art. 11**

Il marchio deve essere usato in modo tale da non essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione o ragione sociale dell'impresa utilizzatrice.

#### **Art. 12**

I concessionari devono accertare che nelle unità locali in cui viene esposto il marchio venga osservato, anche dai propri collaboratori e dipendenti, il codice di comportamento promosso dalla CCIAA di Chieti.

#### **Art. 13**

Il professionista che utilizzi moduli contrattuali diversi da quelli visionati ed approvati dalla Commissione Tecnica e l'azienda che non ottemperi alle previsioni del codice di comportamento saranno soggette alle sanzioni di cui al successivo art. 15. Nelle stesse sanzioni incorreranno il professionista e l'azienda che non ottemperino alle modalità d'uso del marchio previste dal presente regolamento.

#### **Art. 14**

Il corretto uso del marchio, il rispetto del presente regolamento, dei moduli contrattuali visionati ed approvati dalla Commissione Tecnica e del codice di comportamento sono soggetti al controllo della CCIAA di Chieti che, con i propri funzionari, potrà esperire, nel rispetto della legge, indagini e verifiche atte al conseguimento di tutte le informazioni utili a tale verifica.

Gli incaricati della CCIAA di Chieti possono accedere nelle sedi dei concessionari in qualsiasi momento dell'orario di apertura e senza obbligo di preavviso.

#### **Art. 15**

La Camera di Commercio, nella persona del Dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato, per l'inosservanza del codice di comportamento e dei moduli contrattuali visionati ed approvati dalla Commissione Tecnica, nonché per le violazioni al regolamento e al corretto uso del marchio, può applicare le seguenti sanzioni:

- diffida, nel caso di atti gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio in modo non conforme al presente regolamento;
- revoca, nel caso di gravissimi comportamenti contrari al regolamento e/o all'immagine del marchio, nonché nel caso di reiterate minori inosservanze che denotino il perdurare di comportamenti scorretti.

#### **Art. 16**

I provvedimenti di cui sopra dovranno essere comunicati al professionista ed all'impresa a mezzo di lettera raccomandata A.R. con le relative motivazioni.

#### **Art. 17**

Ciascun concessionario del marchio si impegna a segnalare senza ritardo alla CCIAA di Chieti ogni fatto, circostanza o comportamento doloso o colposo di cui fosse a conoscenza, lesivi dell'immagine del marchio o contrari alle norme del codice di comportamento.

**Art. 18**

La CCIAA di Chieti può predisporre modifiche al presente regolamento in qualsiasi momento. Ciascuna modifica ha efficacia dal momento in cui di essa viene data comunicazione ai professionisti ed alle aziende utilizzatrici del marchio.

